

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PER LA DIDATTICA: COMMISSIONE DIDATTICA E COMMISSIONI INTERDIPARTIMENTALI PER LA DIDATTICA**

*(emanato con D.R. n. 657/2024 del 03/05/2024)*

*(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1**

**Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento della Commissione didattica e delle Commissioni interdipartimentali per la didattica, di cui all'art. 20 dello Statuto di Ateneo.
2. La Commissione didattica e le Commissioni interdipartimentali per la didattica sono funzionali ad assicurare l'organizzazione e la pianificazione dell'attività didattica, al fine di assicurarne alti livelli qualitativi e organizzativi anche attraverso il coordinamento della comune offerta formativa nei tre cicli tra dipartimenti dell'Ateneo.

**Art. 2**

**Commissione didattica**

1. La Commissione didattica svolge funzioni propositive e consultive in ambito didattico, utili alle deliberazioni di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, con il compito di rendere pareri, anche attraverso il confronto con le Commissioni interdipartimentali per la didattica, di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.

**Art. 3**

**Commissioni interdipartimentali per la didattica**

1. Le Commissioni interdipartimentali per la didattica sono finalizzate al coordinamento delle attività e dei servizi alla didattica relativi ai tre cicli di studio.
2. Svolgono una funzione di coordinamento tra i Dipartimenti, tra gli stessi e i servizi didattici dell'Amministrazione Generale e si raccordano con la Commissione didattica di cui all'art. 2 del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **Composizione e funzionamento della Commissione didattica**

#### **Art. 4**

##### **Composizione della Commissione didattica**

1. La Commissione didattica è composta da:
  - a) il Rettore per la didattica, che la presiede;
  - b) fino a n. 5 componenti del Senato Accademico, designati dallo stesso organo;
  - c) fino a n. 3 componenti del Consiglio degli Studenti, designati dallo stesso organo e che non ricoprono il ruolo di senatori accademici o di consiglieri di amministrazione;
  - d) n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione, designato dallo stesso organo;
  - e) i Presidenti delle Commissioni interdipartimentali per la didattica di cui all'art. 3 del presente regolamento;
  - f) n. 1 componente per ogni Commissione interdipartimentale per la didattica di cui all'art. 3 del presente regolamento, designato da ciascuna.
2. La Commissione è nominata con decreto rettorale; i componenti restano in carica fino al termine del proprio mandato nell'organo o commissione di provenienza.
3. Alle sedute della Commissione didattica partecipano il Direttore generale o suo delegato e i Dirigenti delle Aree competenti.
4. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione didattica, per gli specifici ambiti di competenza, i rettori e delegati del Rettore e i presidenti e i dirigenti dei Campus.
5. La Commissione didattica è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
6. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità mista o telematica, e di ogni seduta è redatto verbale.
7. Le attività di segreteria sono assicurate da un referente dell'Area dell'Amministrazione generale competente per materia.
8. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti della Commissione, il subentrante è nominato con le stesse modalità del cessato.

## **Art. 5**

### **Funzionamento della Commissione didattica**

1. Il Presidente predispone l'ordine del giorno e convoca la Commissione didattica almeno 5 giorni prima della seduta.
2. La Commissione didattica formula pareri obbligatori non vincolanti su:
  - a) proposte in merito all'attivazione, modifica o disattivazione di corsi di studio, curricula, doppi titoli;
  - b) linee guida in ambito didattico, anche con riguardo alle procedure di conferimento di incarichi didattici a titolo oneroso;
  - c) programmazione dei ruoli dei docenti afferenti ai Dipartimenti, con riguardo alla coerenza rispetto alla programmazione didattica;
  - d) ogni altra questione utile agli Organi Accademici, sia su sollecitazione degli stessi, che su proposta delle Commissioni interdipartimentali per la didattica.
3. La Commissione didattica non ha poteri deliberativi.
4. Gli Organi Accademici tengono conto del parere obbligatorio reso dalla Commissione didattica, dandone atto al momento della decisione.
5. In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dallo Statuto, la Commissione didattica opera in stretta sinergia con il Presidio di Qualità di Ateneo e con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel rispetto delle specifiche competenze.

## **CAPO III**

### **Composizione e funzionamento delle Commissioni interdipartimentali per la didattica**

## **Art. 6**

### **Composizione delle Commissioni interdipartimentali per la didattica**

1. I Dipartimenti costituiscono apposite Commissioni interdipartimentali per la didattica, sulla base delle macro aree scientifico disciplinari individuate dall'apposito regolamento per le elezioni del Senato Accademico.
2. Ciascuna Commissione interdipartimentale di macro area è composta da:
  - a) i Direttori dei Dipartimenti;
  - b) i Delegati alla didattica dei medesimi Dipartimenti.
3. La Commissione interdipartimentale è nominata con decreto rettorale; i componenti restano in carica fino al termine del proprio mandato nel Dipartimento di afferenza.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

4. La Commissione interdipartimentale nella prima seduta, convocata dal prorettore per la didattica, nomina il Presidente tra i componenti di cui al comma 2.
5. Il Presidente è componente di diritto della Commissione didattica di cui all'art. 2 del presente regolamento. Il Presidente è incompatibile con il ruolo di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
6. La Commissione interdipartimentale nomina, tra i componenti di cui al comma 2, un componente della Commissione didattica di cui all'art. 4 del presente regolamento; tale nomina è incompatibile con il ruolo di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di impedimento dei componenti, partecipa il vice-direttore in sostituzione del Direttore e un docente in sostituzione del Delegato alla didattica, previa delibera del relativo Dipartimento, da individuarsi tra i Coordinatori dei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento.
8. Alle sedute della Commissione interdipartimentale partecipano, se presenti, anche i Responsabili delle unità organizzative di sede (UOS) e i Responsabili dei servizi didattici e di altri servizi tecnico-amministrativi competenti per le tematiche trattate; possono partecipare, inoltre, eventuali ulteriori Delegati competenti nelle materie da trattare, invitati direttamente dai propri Direttori (delegati per la qualità, per il III ciclo, o altro), se presenti nei Dipartimenti interessati.
9. Le attività di segreteria sono assicurate dal Responsabile dei servizi didattici di riferimento del Dipartimento che esprime il Presidente.

## **Art. 7**

### **Funzionamento delle Commissioni interdipartimentali per la didattica**

1. Il Presidente predispone l'ordine del giorno della riunione e lo trasmette ai componenti, unitamente alla convocazione, di norma, con cinque giorni di preavviso rispetto al calendario della seduta.
2. Il Presidente convoca la Commissione interdipartimentale almeno tre volte all'anno, nonché ogni qualvolta sussista l'esigenza di parere consultivo nelle materie di cui al successivo comma 6 del presente articolo.
3. La Commissione interdipartimentale è regolarmente costituita quando siano rappresentati tutti i dipartimenti che la costituiscono, fatto salvo il caso di riunione semplificata di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Al fine di garantire il diretto coordinamento di tutti i soggetti interessati nelle materie di cui al presente articolo, sulla base dell'ordine del giorno, alle sedute della Commissione sono convocati i Direttori o i delegati per la didattica dei Dipartimenti che non fanno parte della

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

stessa, ovvero sono possibili forme semplificate di riunione, senza il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti, qualora gli argomenti da esaminare siano comuni solo ad alcuni di essi.

5. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità mista o telematica e di ogni seduta è redatto verbale.
6. Le Commissioni interdipartimentali hanno funzione propositiva e consultiva nei confronti dei Dipartimenti interessati, a fronte dei comuni aspetti che l'offerta formativa presenta nelle sue molteplici articolazioni, in conformità a quanto disposto dagli artt. 18 e 20 dello Statuto e comunque in tutti i casi in cui si renda necessaria un'attività di coordinamento al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione della didattica e dei servizi amministrativi comuni di supporto.
7. Le Commissioni interdipartimentali sono tenute a esprimere pareri obbligatori ai Dipartimenti, in merito alle attività didattiche che coinvolgono due o più di essi, con riguardo:
  - a) alla progettazione, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi di studio, curricula e titoli doppi;
  - b) alla programmazione didattica, agli impegni tra Dipartimenti per gli aspetti comuni dell'offerta formativa anche con riguardo alle procedure di conferimento di incarichi didattici a titolo oneroso;
  - c) alla definizione degli impegni didattici dei docenti afferenti a un Dipartimento quando nella proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento sia specificato che lo stesso è chiamato a un impegno didattico in favore di altri Dipartimenti, ovvero abbia necessità di impegno didattico da parte di altri Dipartimenti;
  - d) ai servizi tecnico amministrativi comuni per la didattica che interessano sedi in cui insistono corsi di studio afferenti a dipartimenti diversi (es. calendari didattici, lauree, attività di orientamento);
  - e) alle richieste di posti di professore e ricercatore, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione pluriennale del personale dell'Ateneo.

#### **Capo IV Entrata in vigore**

##### **Art. 8**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

\*\*\*\*